


Publicato il 17/12/2019

N. 06982/2019 REG.PROV.PRES.
N. 03951/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3951 del 2019, proposto da Comune di Filignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Studio Placidi Avv. Sansone C/O in Roma, via Barnaba Tortorini n. 30;

contro

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Citta' ed Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Torino, Comune di Vastogirardi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Comunicato del Ministero dell'Interno del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto la pubblicazione degli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 921, della L. 145/2018 e dei relativi allegati;- di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso: l'Accordo Stato Città e autonomie locali del 29 novembre 2018; i provvedimenti di approvazione dei fabbisogni standard 2018, del 13 settembre 2017, e 2019, del 12 settembre 2018; il decreto del MEF del 30 ottobre 2018 di definizione delle capacità fiscali 2019 dei comuni delle regioni a statuto ordinario; il D.P.C.M. 7 marzo 2018 e tutti i relativi allegati e tabelle, tutti nella parte in cui confermano, per il comune ricorrente, la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 e mantenendo la medesima percentuale del 45 applicata l'anno precedente, in ordine ai criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali e senza considerare, nella ripartizioni, le risorse derivanti dalla cessazione delle misure di contributo alla finanza di cui al D.L. 66/2014; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del Comune ricorrente all'attribuzione del giusto importo del Fondo di Solidarietà Comunale così come ricostituito a seguito della cessazione del contributo dei comuni alla finanza pubblica di cui al comma 8, art. 47 D.L. 66/2014 e rideterminato in ragione dei reali e corretti fabbisogni standard 2019 e capacità fiscali 2019 e della quota percentuale delle risorse del FSC da distribuire secondo i criteri di riparto perequativi del 60 anziché del 45 nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, alla rideterminazione della quota di FSC 2019 effettivamente dovuta al Comune ricorrente secondo la corretta

applicazione dei principi costituzionali e delle normativa vigente e all'erogazione delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza del ricorrente depositata il 16 dicembre 2019, con la quale si richiede l'autorizzazione alla notifica, a mezzo Internet, del ricorso a tutti i Comuni controinteressati, come indicati negli allegati al Comunicato del Ministero dell'Interno oggetto d'impugnazione;

Ritenuto che, nella specie, l'istanza risulta meritevole di accoglimento, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, sicché può autorizzarsi l'integrazione de contraddittorio mediante pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza; l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, rilasciando a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza, confermando, per la trattazione, l'udienza pubblica del 20 maggio 2020;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della
presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2019.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO